



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

Il Giudice di Pace Avv. Andrea Biavati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3967/2018 R.G., promossa

da

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587, rappresentato e difeso come in atto di citazione dall'avv. Renato Vestini e dall'avv. Anna Paola Ciarelli del Foro di Forlì,

a t t o r e

c o n t r o

UNIPOLSAI SPA in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, P. IVA 00818570012, rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Mambelli del Foro di Forlì

convenuto

RABITI PIETRO

convenuto - contumace

In punto a: pagamento somma ai sensi dell'art. 1916 c.c..

Le parti costituite concludevano all'udienza del 11.2.2020 come note conclusive depositate.

Svolgimento del processo e motivazione

L' attore, assistito come in atti, conveniva innanzi al Giudice di pace gli intestati convenuti per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 5.624,74 a titolo di surroga ex art. 1916 c.c. relativo alle spese

Sent n. 405/2020

RG n. 3967/2018

Rep. n.

Cron. n. 2960/2020

Spedita il 11.02.2020

Dep. Minuta il 11.05.2020

Depositata il 22.06.2020

Il Cancelliere

sostenute da "INPS" in favore di Fabbrica Roberto, rimasto infortunato in seguito al sinistro verificatosi per responsabilità esclusiva di Rabiti Pietro il quale si trovava alla guida dell'auto di proprietà "Audi" tg. DF664KG, risultata priva di copertura assicurativa, come da procedimento penale instaurato nei suoi confronti per il fatto occorso.

Il convenuto Rabiti Pietro all'udienza fissata non si costituiva e non compariva: il Giudice verificata la regolarità dell'introduzione del contraddittorio, dichiarava la sua contumacia; si costituiva invece ritualmente "Unipolsai" nella qualità, contestando il fondamento della domanda nei suoi confronti per la carenza di prova sui fatti dedotti da parte attrice.

All'udienza il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale instaurato nei confronti del Rabiti per i fatti di causa e ammetteva le prove testimoniali richieste da parte attrice.

Al seguito, acquisito il fascicolo "de quo", in cui è contenuta la deposizione testimoniale dei medesimi testi ammessi, assunta nel processo penale conformemente alle normative che ne regolano l'assunzione con il rispetto di ogni formalità prescritta, il giudice disponeva la revoca dell'ammissione della prova testimoniale dei suddetti testi, in quanto superflua in conseguenza dell'acquisizione del fascicolo del procedimento penale. All'udienza successiva il giudice, preso atto altresì in via definitiva del deposito da parte attrice della documentazione che comprova la mancata copertura assicurativa dell'auto di proprietà del Rabiti al momento del sinistro (comunicazioni sul punto pervenute da Vittoria assicurazioni spa in data 25.03.2014 e da CONSAP in data 9.05.2014), ritenuta la causa matura, fissava udienza di p.c. e discussione.



All'udienza fissata le parti costituite concludevano come da note che depositavano e il giudice tratteneva in decisione.

Alla luce di quanto sopra ed esaminato il contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nel processo penale innanzi al giudice di pace di Forlì in cui risultava imputato per lesioni colpose il Rabiti (processo definito con sentenza di condanna dello stesso), in specie le dichiarazioni dei testi Marinari e Bondoni, presenti ai fatti, emerge la responsabilità del Rabiti nella causazione del sinistro in cui il Fabbrica Roberto ha riportato le lesioni in conseguenza delle quali "INPS" ha dovuto liquidare al Fabbrica la somma richiesta di euro 5.624,74 a titolo di indennità economica di malattia (doc. prodotta).

Infatti è risultato dall'esame di dette deposizioni che il Rabiti, alla guida dell'auto "Audi", nell'intraprendere una manovra di parcheggio vietata in contromano aveva investito il Fabbrica, il quale marciava regolarmente in sella al suo velocipede all'interno della pista ciclabile.

Il Rabiti peraltro, rimasto contumace nel presente procedimento, non è comparso senza addurre legittimo impedimento a rendere l'interrogatorio formale disposto dal giudice e ad oggi non è risultato in alcun modo che questi avesse corrisposto alcunchè in favore del Fabbrica per i danni subiti dal medesimo in seguito all'incidente occorso.

In merito alla responsabilità della Compagnia UNIPOLSAI convenuta nella qualità di impresa designata dal FGVS, questa consegue alla mancanza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà del Rabiti e all'accertata responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, vista l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. proposta da INPS ai fini del rimborso in suo favore



delle somme corrisposte al Fabbrica Roberto a titolo di indennità economica di malattia per le lesioni subite da questi in conseguenza del sinistro. In merito al "quantum debeatur", questo è comprovato dai conteggi delle somme erogate da "INPS" in favore del Fabbrica per il periodo di malattia conseguente al sinistro occorso, come risulta dalla documentazione relativa prodotta da parte attrice, oltre euro 11,00 per spese amministrative documentate, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P Q M

Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara tenuti i convenuti, **RABITI PIETRO e UNIPOLSAI SPA in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore**, come dai titoli e motivi di premessa e conseguentemente li condanna, ciascuno nelle rispettive qualità, all'obbligo del pagamento a rimborso in favore dell'attore **INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di euro 5.624,74 oltre interessi e rivalutazione dalla data di erogazione della prestazione al saldo; condanna i suddetti convenuti, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 318,85 per anticipazioni, euro 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A..

Così deciso in Forlì, li 29/03/2020.

Il Giudice di pace

Avv. Andrea Biavati

